



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 27.4.2018
JOIN(2018) 10 final

2018/0121 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e il Giappone, dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. I negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018.

Tali negoziati sono stati condotti in consultazione con il Gruppo "Asia/Pacifico" (COASI), designato come comitato consultivo. Il Parlamento europeo è stato tenuto regolarmente al corrente del loro andamento.

L'Alto rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo di partenariato strategico possa essere presentato per la firma e l'applicazione provvisoria.

La presente proposta costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo.

2. SCOPO E CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'UE e il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale, che si è sviluppata nel tempo. Nel 2001 l'UE ha istituito un partenariato strategico con il Giappone basato su valori fondamentali condivisi.

L'accordo di partenariato strategico è il primissimo accordo quadro bilaterale tra l'UE e il Giappone. Esso rafforza notevolmente il partenariato globale promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali. L'accordo costituirà un fondamento giuridico per migliorare la cooperazione bilaterale e la cooperazione nelle organizzazioni e nei consessi internazionali e regionali. Contribuirà alla promozione dei valori e dei principi comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali.

L'accordo fungerà da piattaforma per intensificare la collaborazione e il dialogo riguardo a varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali. Esso rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. Ribadisce l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

L'accordo istituisce un comitato misto al fine di coordinare il partenariato globale che si fonda su di esso.

L'accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione di elementi essenziali quali la clausola sui diritti umani (articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo) e la clausola in materia di non proliferazione (articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo). Le Parti prendono inoltre atto del fatto che, in tale evenienza, una Parte può adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro dell'accordo in conformità del diritto internazionale.

L'accordo di partenariato strategico e l'accordo di partenariato economico rientrano nell'ambito di un unico contesto negoziale e presentano un evidente nesso giuridico. Insieme, essi dovrebbero offrire vantaggi e opportunità tangibili ai cittadini dell'UE e del Giappone.

3. BASE GIURIDICA DELLA DECISIONE PROPOSTA

3.1. Base giuridica sostanziale

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito¹ che riguardo ad un atto che persegua contemporaneamente più obiettivi o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, e ai quali per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi giuridiche non siano incompatibili.

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei seguenti ambiti: i) cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e ii) cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Questi aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro.

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe pertanto comprendere l'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

3.2. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede l'adozione di una decisione che autorizza la firma di un accordo e la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La politica estera e di sicurezza comune è un settore in cui l'adozione di un atto dell'Unione richiede l'unanimità.

3.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi consistere nell'articolo 37 del TUE e nell'articolo 212 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica².

4. ALTRI ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'Unione e il Giappone hanno convenuto che sarebbe reciprocamente vantaggioso garantire l'attuazione dell'accordo quanto prima dopo la firma. Tenuto conto, tuttavia, dei vincoli giuridici da parte giapponese, non è stato possibile utilizzare la formulazione standard dell'UE relativa all'applicazione provvisoria.

¹ Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI: EU C: 2012: 525, punto 46.

² Causa C-377/12 Commissione/Consiglio, ECLI: EU C: 2014: 1903.

Le Parti hanno invece convenuto che alcune parti dell'accordo siano applicate "in attesa della sua entrata in vigore" e che esse abbiano "gli stessi effetti giuridici che avrebbero se l'accordo fosse già in vigore tra le Parti" (si veda l'articolo 47, paragrafi 2 e 3 dell'accordo). Una dichiarazione dell'Unione europea all'atto della firma dell'accordo preciserà che gli effetti giuridici delle parti da applicare in attesa dell'entrata in vigore devono essere interpretati in modo conforme all'articolo 25 "Applicazione provvisoria" della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

5. NECESSITÀ DELLA DECISIONE PROPOSTA

A norma dell'articolo 216 del TFUE, l'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia i) necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o ii) sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure iii) possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come l'accordo di partenariato strategico, in particolare all'articolo 37 del TUE e all'articolo 212 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell'accordo di partenariato strategico è necessaria per conseguire, nell'ambito della PESC e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, gli obiettivi cui si fa riferimento nei trattati. Questi comprendono obiettivi in materia di diritti umani, non proliferazione delle armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, migrazione, ambiente, energia, cambiamenti climatici, trasporti, occupazione e affari sociali, istruzione e agricoltura. L'accordo di partenariato strategico innalza il partenariato e la cooperazione a un livello più strategico.

L'accordo deve essere firmato prima di poter essere concluso a nome dell'Unione.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma³,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'Alto rappresentante ad avviare con il Giappone i negoziati relativi a un accordo quadro tra l'Unione europea e il Giappone.
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente nell'aprile 2018.
- (3) L'accordo mira a intensificare la collaborazione e il dialogo riguardo a un'ampia gamma di questioni bilaterali, regionali e multilaterali.
- (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) Tenuto conto dell'importanza di attuare l'accordo quanto prima dopo la firma, alcune sue parti devono essere applicate in via provvisoria.
- (6) Una dichiarazione da parte dell'Unione europea all'atto della firma dell'accordo chiarisce che l'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo deve essere interpretato in modo coerente con l'articolo 25 "Applicazione provvisoria" della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e deve essere approvata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvata a nome dell'Unione la firma dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatta salva la conclusione dell'accordo.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

³ GUL [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

1. È approvata a nome dell'Unione la dichiarazione dell'Unione europea relativa all'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Il testo della dichiarazione dell'Unione europea relativa all'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori dell'accordo.

Articolo 4

1. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 47 e fatte salve le notifiche ivi previste, i seguenti articoli dell'accordo si applicano in via provvisoria tra l'Unione e il Giappone:

articoli 1, 2, 3, 4, 5, paragrafo 1, 11, 12, 13, 14, 15 (ad eccezione del paragrafo 2, lettera b)), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, paragrafo 1, 39, 40, 41, 42 (ad eccezione del paragrafo 2, lettera c)), 43, 44, 45, 46, 47, 48, paragrafo 3, 49, 50 e 51.

2. La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al paragrafo 1, secondo comma, si applicano a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*